



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2016, proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED] tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Giannuzzi Cardone, Francesco Ranieri, con domicilio eletto in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A;

***contro***

U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

***nei confronti di***

[REDACTED] non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

- dell'elenco pubblicato, in data 13.05.2016, con avviso prot. n. 8487, sul

sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia relativo ai candidati ammessi a svolgere le prove scritte relative ai posti comuni della scuola primaria e dell'infanzia che si svolgeranno rispettivamente il 30 ed il 31 maggio 2016, di cui al bando emesso con decreto n. 105 del 23 febbraio 2015;

nonché di ogni atto ad essi presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che i ricorrenti partecipavano alla procedura di selezione concorsuale per titoli ed esami indetta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n. 105 del 23.2.2016 per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria;

Rilevato che i medesimi, avendone i requisiti, presentavano domanda di partecipazione ad entrambe le selezioni (scuola primaria e dell'infanzia), previo pagamento dei diritti di segreteria per ciascuna procedura per la quale hanno inteso concorrere, mediante il sistema telematico POLIS, ricevendo *e-mail* di conferma di avvenuto inoltro della domanda per entrambe le procedure, come documentato in atti;

Rilevato che, malgrado quanto sopra, alla data della pubblicazione del

calendario, delle sedi e degli elenchi dei candidati ammessi per la classe di concorso prescelta dai ricorrenti, questi ultimi non potevano che constatare il mancato inserimento in essi dei propri nominativi per la scuola dell'infanzia, senza che fosse stato comunicato alcun provvedimento di esclusione, e l'inserimento negli elenchi relativi alle prove scritte per la scuola primaria;

Considerato che il ricorso debba essere accolto, essendo manifestamente fondato, atteso che il mancato inserimento oggetto di impugnativa non risulta essere stato corredato da attività procedimentale o provvedimento alcuna, mentre, su un piano generale, tale esito concreto stride con il principio fondamentale secondo il quale l'utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all'attività amministrativa;

Considerato che, nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata *“la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche”* e che *“pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo*

*tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”;*

Considerato che, in conclusione, il ricorso sia fondato e che, pertanto debba essere accolto nel merito;

Considerato che, in conseguenza della verificatasi soccombenza, l'Amministrazione resistente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, complessivamente liquidandole in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Referendario, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)